

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
ABRUZZO	SENTENZA	24	2017	RESPONSABILITA'	03/03/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Tommaso Miele Presidente
 Federico Pepe Giudice
 Gerardo de Marco Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **19286** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti dei signori:

- **Paolo XXXXXXXXXXXXXXXX**(XXXXXXXXXX), difeso dall'Avv. Donato Di Campi (DCM DNT 59C55 G482W) del Foro di Pescara;
- **Germano XXXXXXXXXXXXXXXX** (XXXXXXXXXX), difeso dagli Avvocati Emanuela Malatesta (MLT MNL 72C46 G482B) e Giulio Cerrone (CRR GLI 65L12 G482C) del Foro di Pescara. Uditi all'udienza pubblica del 18 ottobre 2016 sono comparsi il Procuratore Regionale Maurizio Stanco e gli Avvocati Giulio Cerrone, Emanuela Malatesta e Donato Di Campi.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione il 21 gennaio 2016 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio i signori Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(quale RUP e responsabile pro-tempore del servizio ristorazione e trasporto del Comune di Pescara all'epoca dei fatti) e Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (quale dirigente del medesimo servizio), chiedendone la condanna al risarcimento, in favore dell'ente locale di appartenenza, della somma di almeno euro 809.472,00 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

1.1. Come riferito nell'atto di citazione, l'istruttoria della Procura contabile ha tratto origine da notizie di stampa del dicembre 2014 (concernenti indagini relative a dipendenti del Comune di Pescara e riguardanti l'appalto mense scolastiche, con possibile verificarsi di un danno alle pubbliche finanze) e dalla segnalazione di danno inviata, sulla medesima vicenda, dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara, con nota n. 117941/15 del 14/8/2015.

In particolare, l'attività investigativa condotta dalla Guardia di Finanza, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara (procedimento penale n. 2115/2014 R.G.N.R.), si concentrava sulla verifica dell'esatta esecuzione dell'appalto avente per oggetto il "Servizio di supporto nelle mense scolastiche", per gli anni 2010/2013, CIG 0498270169, aggiudicato il 06 ottobre 2010 dal Comune di Pescara alla società *CIR Food*. I preliminari accertamenti permettevano di riscontrare potenziali elementi di criticità connessi al mancato rispetto, in sede di esecuzione della fornitura, delle previsioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto; inoltre, emergevano elementi che lasciavano presumere l'esistenza di connivenze di

dipendenti pubblici deputati al controllo della corretta esecuzione dell'appalto, tra cui il RUP ed il dirigente preposto al servizio.

Seguivano indagini tecniche, perquisizioni ed intercettazioni telefoniche. Si riscontrava così, secondo l'ipotesi accusatoria, che la CIR Food, frodando il Comune di Pescara e, segnatamente, non ottemperando a quanto previsto dal bando di gara, dal relativo capitolato d'appalto e dal progetto tecnico dalla stessa presentato, otteneva un risparmio di costi in fase di esecuzione dell'appalto, a parità di canone mensile pagatole dal Comune di Pescara; ciò avveniva approfittando anche del mancato controllo, in fase di esecuzione del contratto, da parte del RUP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il quale nello stesso periodo otteneva l'assunzione a tempo indeterminato del proprio figlio presso la stessa società CIR Food.

Nell'atto di citazione si ripercorrono i punti più significativi delle risultanze dell'indagine. In via di sintesi, si deduce che:

- la CIR Food, che già svolgeva il servizio in questione presso il Comune di Pescara, si era aggiudicata la gara 2010/2013 proponendo alcune specifiche migliorie al servizio, in aggiunta a quanto richiesto dal bando di gara;
- in particolare, la appaltatrice si impegnava a: incrementare le unità lavorative in numero di 19 (per un totale di 146 invece delle 127 di cui al bando) e il monte ore giornaliero in numero di 32 (per un totale di 478,5 ore/giorno invece delle 446,5 previste in bando); ripristinare e mettere a norma la cucina della scuola "11 febbraio 1944" di Colle Pineta; offrire alcune attrezzature nei centri cottura e refettori;
- l'offerta di gara, peraltro, neppure era completa, in quanto non individuava compiutamente le strutture scolastiche dove doveva essere svolto il servizio;
- dalle indagini svolte è emerso, tuttavia, che alcune ore lavorative non erano mai state rese (ed erano perfino annotate come "ore farlocche" nei fogli excel sequestrati nei computer della stessa CIR; il tutto con piena coscienza e volontà, come reso palese da alcuni eloquenti scambi di email interni alla ditta appaltatrice);
- inoltre, le promesse migliorie riguardanti l'attivazione della cucina presso la scuola "11 febbraio 1944" e l'offerta di attrezzature erano sostituite da una prestazione alternativa (consistente in una nuova fornitura di attrezzature concordata tra CIR e Comune), essendosi rilevati "impedimenti" per la realizzazione della cucina; ciò avveniva in esito al verbale d'incontro del 10 novembre 2010, al susseguente scambio di note del 18 aprile 2011 e del 18 maggio 2011 e al verbale di fine consegna attrezzature del 12 settembre 2011;
- tuttavia, gli inquirenti: non rilevavano traccia degli impedimenti in parola; avevano motivo di ritenere che la data del verbale del 10 novembre 2010 fosse stata antergata; non rinvenivano documentazione relativa ai sopralluoghi e alle ricognizioni, pur date per effettuate; evidenziavano che alla data del verbale di consegna delle attrezzature (12 settembre 2011) la CIR non aveva ancora neppure ordinato ai propri fornitori le merci dichiarate come consegnate al Comune; dalla contabilità di CIR si rilevava che il costo delle attrezzature fornite era pari a circa 93 mila euro, mentre nel verbale di consegna erano valorizzate in circa 222 mila euro; non era rinvenuto il verbale della consistenza iniziale delle attrezzature messe a disposizione dal Comune alla CIR, previsto dal capitolato speciale;
- la firma del contratto avveniva quindi il 21 settembre 2011, senza che le modifiche del progetto tecnico fossero formalizzate in alcun modo;
- il 3 ottobre 2011 il figlio del RUP era assunto a tempo indeterminato dalla appaltatrice CIR;

- le intercettazioni telefoniche effettuate hanno permesso di appurare la posizione di sostanziale inutilità e di privilegio riservata, in seno alla appaltatrice, al figlio del RUP;
- le stesse indagini hanno fatto emergere una serie di legami tra il RUP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la società CIR, nonché un fenomeno di generalizzata assunzione di personale su segnalazione politica;
- la CIR Food non aveva rispettato, in fase di esecuzione dell'appalto, quanto previsto dal bando, dal capitolato e dal suo stesso progetto tecnico, lucrando in tal modo un risparmio di costi stimabile in circa 700 mila euro per ore lavorative non fornite, circa 100 mila euro per attrezzature non fornite, circa 6 mila euro per *porter* elettrici non utilizzati e quindi non noleggiati.

La Procura ritiene che del suddetto danno complessivo (pari alle prestazioni non ricevute dal Comune, per un totale di euro 809.472,08) debbano rispondere gli odierni convenuti, come segue: il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per l'intero, in qualità di RUP, avendo egli reso possibile, con le proprie dolose omissioni e la propria vicinanza alla impresa "appaltatrice", l'esecuzione di una prestazione inferiore rispetto a quella pattuita; il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per la sola somma di euro 106.286,08 (pari al minor valore reale delle attrezzature fornite, rispetto a quello indicato nei documenti redatti dalla CIR e dal Comune), nella sua qualità di Dirigente preposto al settore e firmatario della nota (non veritiera) del 18 maggio 2011, per aver consentito con dolo (o in subordine con colpa grave) l'effettuazione dell'operazione in danno del Comune di Pescara.

1.2. I convenuti sono stati previamente invitati a produrre le proprie deduzioni difensive ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19), nel testo sostituito dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639). Essi hanno fornito le proprie deduzioni scritte; il signor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX è stato anche sentito personalmente dal Pubblico Ministero, come da verbale del 13 gennaio 2016. Le difese svolte, tuttavia, non sono state ritenute sufficienti ai fini dell'archiviazione del procedimento, sicché la Procura ha emesso l'atto di citazione per cui è causa.

2. Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio, con distinte memorie.

2.1. Il XXXXXXXXXXXXXXX, nella memoria del 13 settembre 2016, in estrema sintesi ha sollevato le seguenti eccezioni e svolto le seguenti difese:

- nullità dell'azione di responsabilità per mancanza di notizia di danno "specifico e concreto", non essendo tale la notizia di stampa;
- pregiudizialità del giudizio penale, pendente sugli stessi fatti, rispetto a quello di responsabilità amministrativa;
- nullità della citazione per assoluta indeterminatezza e genericità delle contestazioni;
- inutilizzabilità delle attività di indagine penale e in particolare delle intercettazioni (art. 270 c.p.p.);
- mancanza di prova del danno e delle condotte contestate, tenuto anche conto delle caratteristiche del servizio appaltato e delle risorse di cui disponeva il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per operare i controlli la cui omissione gli si intende addebitare;
- impossibilità di controllare compiutamente le singole prestazioni orarie rese dalla appaltatrice e mancata prova del minor servizio reso;
- veridicità dei documenti redatti dal Comune e dalla CIR relativamente alle attrezzature effettivamente fornite, relativamente a cui si chiede l'ammissione di prova testimoniale;
- mancanza dell'elemento soggettivo;
- irrilevanza dell'assunzione del figlio nella CIR Food nell'ambito della odierna controversia;

- errata quantificazione del danno, basata su documenti inattendibili e unilaterali, aventi semmai rilievo ai soli fini dell'applicazione di penali;
- necessità di esercizio, in via subordinata, del potere riduttivo.

Il convenuto ha quindi concluso gradatamente per: la declaratoria di nullità dell'azione o della citazione; la sospensione del giudizio; l'assoluzione da responsabilità, con rimborso delle spese legali da parte dell'amministrazione di appartenenza; la riduzione del danno in contestazione. In via istruttoria, per l'ammissione di prova testimoniale.

2.2. Il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nella memoria del 13 settembre 2016, dopo aver ripercorso in fatto e in diritto i termini della controversia, in estrema sintesi ha sollevato le seguenti eccezioni e svolto le seguenti difese:

- mancanza di responsabilità amministrativa, con riguardo a tutti gli elementi costitutivi della stessa;
- in particolare, irrilevanza della sottoscrizione della nota 4053 del 18 maggio 2011, trattandosi non già di verbale di consegna, ma di mera ricognizione delle attrezzature che la CIR Food avrebbe dovuto conferire al Comune;
- le "schede" sottoscritte dal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX erano infatti allegate alla nota prot. 4053 del maggio 2011 (a seguito della proposta Cir Food del 18 aprile 2011) e sono state poi semplicemente utilizzate nel settembre 2011 come allegato del verbale di consegna; in altri termini, per redigere il verbale del 12 settembre 2011 sono state prelevate ed utilizzate le stesse schede che il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX aveva sottoscritto, in ben altro contesto, in data antecedente o coeva alla nota del 18 maggio 2011;
- è pacifico che il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX non partecipò alla consegna, quindi non può aver sottoscritto alcun verbale; non può a lui imputarsi il fatto di aver allegato al verbale schede da lui precedentemente sottoscritte a tutt'altro fine;
- completa estraneità alle vicende attinenti l'esecuzione del contratto;
- mancanza di prova oggettiva del minor valore delle attrezzature rispetto all'importo stabilito e della loro effettiva consegna;

In via istruttoria, anche il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha chiesto l'assunzione di prova testimoniale per far luce sugli aspetti suindicati ed ha concluso per la propria assoluzione.

3. All'udienza pubblica del 4 ottobre 2016 sono comparsi il Procuratore Regionale Maurizio Stanco nonché gli Avvocati Malatesta e Cerrone (per XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) e Di Campli (per XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX); tutte le parti hanno rispettivamente insistito per l'accoglimento delle proprie tesi, come da verbale.

3.1. Il Pubblico Ministero, in particolare, ha osservato che le difese dei convenuti non sono nuove, in quanto già proposte nelle deduzioni difensive in sede istruttoria; avendo già preso posizione, al riguardo, nell'atto di citazione, il Procuratore regionale si è riportato integralmente ad esso. Quanto invece alle questioni pregiudiziali e preliminari, ne ha chiesto il rigetto ritenendole manifestamente infondate.

3.2. L'Avv. Cerrone (per XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), da parte sua, ha rimarcato oralmente alcuni aspetti ritenuti centrali: il RUP non ha fatto parte della commissione di gara; quanto all'esecuzione, era materialmente impossibile controllare oltre 140 dipendenti CIR, neppure indicati nominativamente al Comune, distribuiti su 40 sedi contemporaneamente; il servizio è stato sempre reso e quindi il Comune non ha subito alcun pregiudizio concreto; il danno è stato quantificato in via induttiva, senza contraddittorio, sulla base di atti interni della CIR e sulla base di stime matematiche del tutto ipotetiche, che si contestano in quanto inattendibili e inutilizzabili; sulla

fornitura di beni, la volontà del Comune è stata manifestata con atto non firmato dal convenuto; il valore dei beni in questione è opinabile; sarebbe in ogni caso necessario sospendere il presente giudizio in attesa che il procedimento penale fornisca elementi di verità.

3.3. L'Avv. Di Campli (per XXXXXXXXXXXXXXXX) ha rimarcato come la contestata differenza di valore delle prestazioni ovvero dei beni forniti al Comune attenga dalla fase esecutiva dell'appalto, fase che non era di competenza del dirigente odierno convenuto (v. art 107 t.u.e.l. e regolamento del Comune di Pescara). Ha ribadito che il XXXXXXXXXXXXXXXX non ha presenziato alla consegna dei beni. Le schede prodotte in giudizio (allegate al verbale di consegna e firmate dal XXXXXXXXXXXXXXXX) si riferiscono a precedenti atti firmati dal XXXXXXXXXXXXXXXX medesimo, atti dai quali sono state prelevate per essere allegate, per l'appunto, al verbale di consegna del settembre 2011: più in dettaglio, le schede erano allegate alla nota del 18 maggio 2011, redatta da XXXXXXXXXXXXXXXX a valle di un procedimento che costituiva una sorte di prosecuzione dell'appalto e che era iniziato con la riunione del 10 novembre 2010. Nel corso della riunione si era stabilito che la CIR, anziché realizzare la cucina nella scuola 11 febbraio 1944, fornisse materiale di pari valore. Successivamente, la CIR aveva quantificato quel valore in beni da conferire e lo ha aggiunto all'offerta precedente, cui già era tenuta a norma di bando. Il computo del valore in questione viene esplicitato, per l'appunto, dalla CIR nelle schede controfirmate dal XXXXXXXXXXXXXXXX per accettazione, ad integrazione dell'offerta originaria. Sul punto, si insiste per l'ammissione di prova testimoniale, contestandosi quanto assunto a sommarie informazioni testimoniali dalla Guardia di Finanza (v. in particolare le dichiarazioni del Renzetti). In ogni caso, si obietta che il valore delle forniture non può essere desunto solo dalle fatture CIR, ben potendosi effettuare una ispezione e un accertamento materiale dei beni presenti realmente presso le scuole; il danno non è stato quindi compiutamente accertato nella sua esistenza e quantificazione.

3.4. Così esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in camera di consiglio per la decisione.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, va respinta l'eccezione di nullità dell'azione di responsabilità per mancanza di notizia di danno "specifica e concreta", sollevata dalla difesa del Di Crescenzo.

Con sentenza a Sezioni Riunite n. 12/QM/2012 del 3 agosto 2011 è stato infatti chiarito che il significato da attribuire all'espressione "*specifica e concreta notizia di danno*" (di cui all'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e contestualmente modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito a sua volta con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141; oggi art. 51 del codice della giustizia contabile) è così precisato: "il termine *notizia*, comunque non equiparabile a quello di denuncia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l'aggettivo *specifica* è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l'aggettivo *concreta* è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni. L'espressione nel suo complesso deve, pertanto, intendersi riferita non già ad una pluralità indifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitare che l'indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato".

Nel caso di specie, consta che l'istruttoria del Pubblico Ministero contabile ha tratto origine da un eloquente articolo apparso sul quotidiano "Il Centro" del 20 dicembre 2014 (versato in atti) e dalla segnalazione di danno inviata, sulla medesima vicenda, dalla Guardia di Finanza (Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara), con nota n. 117941/15 del 14/8/2015 (avente ad oggetto: "segnalazione di danno erariale ambito procedimento penale n. 2115/2014 R.G.N.R."). Sussiste, quindi, una notizia da considerare tanto specifica quanto concreta secondo le ricordate indicazioni delle Sezioni Riunite, da cui non v'è ragione di discostarsi.

2. Va poi respinta l'istanza di sospensione del presente giudizio, sollevata dalla difesa del Di Crescenzo e fondata su una asserita pregiudizialità del giudizio penale, pendente sugli stessi fatti, rispetto e quello di responsabilità amministrativa.

Al riguardo, va osservato che non si verte in ipotesi di sospensione "necessaria" ex art. 295 c.p.c. (oggi: art. 106 cod. giust. cont) e che non si ravvisa alcuna pregiudizialità tra i due procedimenti; per altro verso, neppure si reputa opportuno disporre la sospensione "facoltativa" del giudizio, ammesso che ciò sia consentito, essendo già stati versati agli atti di questo processo tutti gli elementi utili alla decisione. In argomento, sia sufficiente richiamare i consolidati principi affermati dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti con ordinanza n. 1 del 26 aprile 2012 e successive conformi, alle cui motivazioni può farsi integrale rinvio.

3. Ancora, va respinta l'eccezione di nullità della citazione per assoluta indeterminatezza e genericità delle contestazioni, anch'essa sollevata dalla difesa del XXXXXXXXXXXXXXXX. Dalla lettura dell'atto di citazione, infatti, ben si evince l'oggetto della domanda e le ragioni in fatto e in diritto su cui la stessa si fonda.

4. Infine, va respinta l'eccezione di inutilizzabilità delle attività di indagine penale e in particolare delle intercettazioni (art. 270 c.p.p.), pure sollevata dalla difesa del [REDACTED].

Al riguardo, giova richiamare in generale l'orientamento consolidato della Corte di cassazione (ex multis, Cass., Sez. 2, sent. 22020 del 19.10.2007) secondo cui "in base al principio del libero convincimento ogni elemento dotato di efficacia probatoria può essere utilizzato dal giudice attraverso una sua autonoma valutazione e, naturalmente, nel contraddittorio tra tutte le parti partecipanti al giudizio" sicché "il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un processo penale (Cass. 25.5.1993 n. 5874; Cass. 11.8.999 n. 8585), nonché i rapporti ed i verbali degli organi di P.G. (Cass. 11.1.1989 n. 57)" ed anche "le dichiarazioni rese (...) in sede di sommarie informazioni testimoniali". La stessa giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 3, sent. 6502 del 10.05.2001), dalla quale non v'è motivo di discostarsi, ha affermato specificamente che "il materiale probatorio acquisito sia durante le indagini di P.G. che nel corso dell'istruttoria penale, e più in generale nel procedimento penale, può costituire fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice (Cass. 18.2.1983, n. 1244; Cass. 29.1.1983, n. 826; Cass. 25.5.1993, n. 5874; Cass. 2.3.1995, n. 2443; Cass. 24.3.1997, n. 2576) e ciò anche nel caso in cui sia mancato il vaglio critico del dibattimento, per essere stato estinto il reato per amnistia (Cass. 25.5.1987, n. 4684, Cass. 13.10.1986, n. 5983), senza che ciò comporti la violazione del diritto di difesa della parte (Cass. 9.6.1986, n. 3815)" fermo restando "che detto materiale probatorio deve essere ritualmente introdotto nel giudizio civile, in modo che in merito ad esso possa instaurarsi un regolare contraddittorio e che il giudice civile debba pur sempre sottoporre gli elementi acquisiti in sede penale, come quelli acquisiti in sede civile, ad una propria valutazione logica e critica".

Ciò posto, venendo alla questione specifica delle intercettazioni telefoniche, occorre ricordare che il divieto, posto dall'art. 270 c.p.p., di utilizzare i risultati di intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quello in cui furono disposte non opera dinanzi alle altre giurisdizioni, ma soltanto in ambito penale, non potendosi arbitrariamente estendere l'efficacia di una norma

processuale penale, posta a garanzia dei diritti di difesa in quella sede, a domini processuali diversi, muniti di regole proprie (così Cass., Sez. Trib., sent. 2916 del 7 febbraio 2013, in fattispecie relativa all'utilizzo di intercettazioni telefoniche nell'ambito del giudizio tributario). Ne discende l'utilizzabilità delle suddette intercettazioni nell'ambito del presente giudizio, ferma restando la garanzia del contraddittorio.

5. In ordine alle istanze istruttorie, non si ritiene di dover ammettere le prove testimoniali richieste delle parti convenute, trattandosi di capitoli di prova che appaiono, per un verso, irrilevanti ai fini del decidere o, per altro verso, insistenti su fatti già documentati, secondo quanto si va ad esporre.

6. Venendo al merito, dopo attento esame di tutti gli atti e documenti di causa, nell'ambito del proprio prudente apprezzamento, questa Corte ha maturato il convincimento della piena fondatezza della domanda di condanna formulata dalla Procura Regionale.

6.1. L'azione risarcitoria esercitata si basa, infatti, su una estesa e minuziosa attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza, ben documentata in atti e non sufficientemente contrastata dalle difese dei convenuti. Illuminante, in proposito, è la lettura integrale della relazione prot. 117941 del 14 agosto 2015 (doc. 4 di parte attrice); ancor più illuminante, per chi abbia la pazienza di procedervi, è l'esame analitico del poderoso supporto documentale allegato alla relazione stessa, anch'esso prodotto in giudizio.

Non può ignorarsi, in particolare, che la tesi accusatoria è corroborata dalle convergenti risultanze delle sommarie informazioni testimoniali raccolte, delle intercettazioni telefoniche e, in generale, delle acquisizioni documentali effettuate (riguardanti documentazione cartacea e documenti informatici, ivi incluso lo scambio di email o il sequestro di agende e appunti in sede di perquisizione, presso l'amministrazione ovvero le sedi della stessa CIR Food).

6.2. In estrema sintesi, l'esame del fascicolo processuale ha consentito di riscontrare la prova di tutte le affermazioni di parte attrice e in particolare di accertare, tra l'altro, che:

- la commissione aggiudicatrice della gara vinta dalla Cir Food (già assegnataria di precedente procedura) era presieduta dal XXXXXXXXXXXXXXXX;
- alcune gravi carenze o incongruenze dell'offerta di gara (concernenti, in particolare, le modalità di organizzazione del servizio di mensa) sono state del tutto trascurate dalla Commissione, la quale ha attribuito alla "Cir" il massimo del punteggio sulla base del solo aspetto quantitativo degli incrementi o miglioramenti offerti rispetto alla base di gara (unità impiegate, ore uomo giornaliera, realizzazione di una nuova cucina), come chiarito in sede di s.i.t.;
- in fase di esecuzione del contratto, però, gli incrementi che avevano formato oggetto di offerta in sede di gara si sono rivelati fittizi;
- allo stesso modo, inspiegabilmente, l'impresa appaltatrice non ha onorato l'impegno di realizzare una cucina presso la scuola "11 febbraio 1944", impegno che è stato infatti sostituito, d'intesa con l'amministrazione, ma senza una apparentemente valida ragione, dalla fornitura di materiali per un valore dichiarato di oltre euro 200.000;
- senonché, il verbale di consegna dei suddetti materiali si è rivelato falso in quanto, per tacer d'altro, alla data della consegna stessa i materiali stessi non erano stati ancora neppure acquistati dall'impresa appaltatrice;
- inoltre, dall'esame della documentazione contabile acquisita presso l'impresa appaltatrice è comunque emersa una notevole sovrastima del valore dei beni asseritamente conferiti, valutabili in poco più di euro 90.000;

- va aggiunto che la Cir Food assumeva il proprio personale sulla base di richieste provenienti dall'amministrazione comunale e, in particolar modo, dal mondo "politico" (numerose eloquenti intercettazioni telefoniche riguardano, per l'appunto, i beneficiari della assunzioni; sono stati sequestrati, peraltro, elenchi nominativi di soggetti da assumere recanti l'abbinamento di ciascuno al relativo *sponsor*);
- alcuni documenti extracontabili sequestrati presso l'impresa aggiudicataria hanno fatto emergere l'esistenza di una doppia registrazione delle "ore-uomo" erogate nel servizio (l'una fittizia, ad uso dell'amministrazione comunale, e l'altra veritiera, ad uso solo interno, caratterizzata addirittura dal conteggio di un valore numerico in un campo denominato "ore farlocche");
- le acquisizioni documentali e le intercettazioni hanno fatto constatare come alcune richieste di erogazione di prestazioni aggiuntive nascessero da esigenze reddituali e operative della Cir Food e fossero supinamente accettate dal Comune senza alcun vaglio critico, a dimostrazione del fatto che il contratto era eseguito a piacimento e nell'interesse precipuo dell'impresa, piuttosto che dell'amministrazione appaltante (in tal senso depone la lettura interpolata delle intercettazioni telefoniche in atti e della corrispondenza "ufficiale" che ne consegue; v. ad esempio all. 19 alla citata relazione della Guardia di Finanza);
- è altresì emerso, inoppugnabilmente, che in concomitanza con la chiusura della gara presso il Comune di Pescara l'impresa appaltatrice stava negoziando l'assunzione del figlio del responsabile del procedimento XXXXXXXXXXXXXXXX(v. appuntamenti in agenda, messaggi e telefonate in atti);
- ancora, si è appurato che l'assunzione del "figlio di papà" non rispondeva ad alcuna ragionevole esigenza imprenditoriale, se non quella, illecita, di beneficiare il XXXXXXXXXXXXXXXX, considerato che il soggetto era praticamente tenuto "a reddito" dall'impresa appaltatrice pur senza apportare apprezzabili utilità alla stessa (come attestato, tra l'altro, dalle "folkloristiche" intercettazioni telefoniche versate in atti, nelle quali l'interessato candidamente si bea di rimanere al calduccio nel dolce far nulla mentre gli altri lavorano).

6.3. Questi, in estrema sintesi, i principali tratti del quadro della situazione; si fa rinvio, per maggiori dettagli, alla citata relazione della Guardia di Finanza e ai relativi allegati. Ma tanto basta, in questa sede (in cui non deve raggiungersi la ragionevole certezza dell'illecito, di matrice penalistica, essendo sufficiente il convincimento basato sul criterio del più probabile del non, proprio della sede civile), per dare pieno fondamento alla domanda risarcitoria formulata dal Pubblico Ministero, sussistendo all'evidenza tutti i presupposti della responsabilità amministrativa, come di seguito esposto.

6.4. Entrambi i convenuti erano, all'epoca dei fatti, dipendenti del Comune di Pescara, quindi in "rapporto di servizio" con l'amministrazione.

6.5. L'antigiuridicità del comportamento è insita nella patente violazione, da parte di entrambi, dei propri doveri d'ufficio, secondo quanto fin qui esposto.

6.6. Quest'ultima "antigiuridicità" si connota, sul piano dell'elemento psicologico, in termini di dolo in capo al XXXXXXXXXXXXXXXX, quanto meno, di colpa grave in capo al XXXXXXXXXXXXXXXX.

Il primo ha scientemente acconsentito a tutte le richieste dell'impresa, senza svolgere la seppur minima obiezione e senza verificare in maniera efficace il rispetto dei vincoli contrattuali assunti (proprio sulla base dei quali era stato determinato l'esito favorevole per la Cir della procedura selettiva); del resto, in un sistema di assunzioni clientelari, del quale aveva beneficiato lo stesso XXXXXXXXXXXXXXXX *in primis*, era impensabile che la Cir potesse subire contestazioni di sorta dalla controparte, in merito allo svolgimento del servizio. Il fatto stesso che il Comune (e, per

esso, il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmedesimo, il quale ha reso sul punto dichiarazione confessoria) non sapesse neppure quali dipendenti della Cir fossero quotidianamente impegnati nelle varie mense, neppure tentandosi, da parte del Comune, un sistema di rilevazione puntuale delle relative presenze, la dice lunga sul livello di cura che il responsabile del procedimento dedicò al controllo della corretta esecuzione dell'appalto.

Il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quand'anche si voglia negare la sua partecipazione dolosa al segmento di vicenda qui in analisi, ritenendo che il dolo non sia sufficientemente suffragato sul piano probatorio, appare pur sempre gravemente colpevole, come correttamente argomentato nell'atto di citazione, per aver assentito alla immotivata sostituzione della cucina e alla fornitura di beni di valore inferiore a quello atteso; avendo presieduto egli stesso la commissione aggiudicatrice, non si comprende perché mai abbia inopinatamente tollerato, all'indomani della procedura e senza una spiegazione circostanziata, la sostituzione di una precisa prestazione (attivazione di una cucina + attrezzature) con una ben diversa fornitura, di importo macroscopicamente "gonfiato" rispetto al valore reale, accettando detta "variante" con la sottoscrizione della nota del 18 maggio 2011, in esito ai contatti intercorsi con la Cir (in disparte la questione del successivo verbale di consegna, palesemente non veritiero stante l'impossibilità materiale di consegna di beni a quella data non ancora acquistati dalla Cir). Né il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX chiese mai ragione al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdegli sviluppi del rapporto con Cir, condividendone così l'operato.

Non bisogna dimenticare, poi, le insuperabili ombre che rivengono dall'insieme di tutte le gravissime criticità emerse in corso d'indagine: di per sé sole, esse sarebbero forse singolarmente spiegabili, ma nel loro complesso appaiono addirittura iperboliche, di guisa da rendere inverosimili le correlate giustificazioni, pur accampate dagli interessati.

6.7. Il danno consiste nel risparmio indebitamente fruito dall'impresa appaltatrice a fronte di prestazioni promesse e non rese al Comune di Pescara (in termini di unità di personale addetto, di monte ore, di attrezzature fornite, di caratteristiche del servizio); il che si traduce, per riflesso, in un costo inutilmente sopportato dal Comune stesso o, se si preferisce, in un servizio privo della qualità pattuita e remunerata.

A nulla vale obiettare, al riguardo, che il servizio si è "comunque" svolto regolarmente, in quanto esso non corrispondeva in ogni caso al vincolo contrattuale assunto ed aveva, quindi, caratteristiche, consistenza o qualità diverse ed inferiori rispetto a quanto pattuito (è il caso, ad esempio, del mancato utilizzo di *porter* elettrici per il trasporto del vettovagliamento, con intuitive conseguenze per la collettività).

Al riguardo, i calcoli effettuati dalla Guardia di Finanza stimano il predetto danno: in euro 697.186 (pari al valore delle "ore-uomo" non erogate, in violazione del contratto); in euro 106.286 (pari al valore delle attrezzature promesse e non fornite in sostituzione della cucina, offerta e non attivata presso la scuola "11 febbraio 1944"); in euro 6.000 (pari al mancato utilizzo di *porter* elettrici).

La metodologia di calcolo appare corretta e resiste all'insieme delle contestazioni difensive. Trattandosi, peraltro, di metodologia di tipo induttivo, basata in parte su ipotesi e componenti valutative (come nitidamente ricavabile dagli atti: v. ad esempio la nota prot. 133867 del 23/09/2015 della Guardia di Finanza, depositata dalla Procura *sub* doc. 5), si ritiene di poter liquidare il danno in misura pari al 75% del suddetto importo, scomputando un margine prudenziale dovuto a possibile errore ovvero alla variabilità delle predette componenti valutative utilizzate nella determinazione induttiva del danno.

6.8. Il nesso causale è ravvisabile nel rapporto di diretta consequenzialità tra le conniventi omissioni del XXXXXXXXXXXXXXXX(nonché, con esse, le gravi negligenze del XXXXXXXXXXXXXXXX) e i risparmi illecitamente lucrati dall'impresa. Tutto lascia supporre, in verità, che nel descritto "sistema" delle mense scolastiche pescaresi l'intera vicenda fosse, fin dall'origine, preordinata al perseguimento di questo risultato.

7. Per tutto quanto fin qui esposto, il XXXXXXXXXXXXXXXXva condannato, a titolo di dolo e quindi in via principale, al risarcimento in favore del Comune di Pescara della somma arrotondata di euro seicentotrentamila/00, già inclusiva di rivalutazione monetaria dalla fine del 2011 fino alla presente sentenza, da maggiorare dei soli interessi legali dalla sentenza stessa al saldo. Il XXXXXXXXXXXXXXXX risponde dello stesso danno a titolo di colpa grave, in via sussidiaria, limitatamente alla parte relativa alla minore fornitura di attrezzature.

Ragioni di giustizia, in considerazione della natura parziaria della responsabilità colposa (in concorso col XXXXXXXXXXXXXXXX), inducono a limitare in euro cinquantacinquemila/00, vale a dire in circa la metà della contestazione formulata in citazione) la quota di responsabilità sussidiaria a lui imputabile, inclusa rivalutazione monetaria e salva la maggiorazione per interessi.

8. Resta assorbita ogni altra questione, domanda ed eccezione;

9. Le spese del giudizio, da versare allo Stato, seguono la soccombenza e gravano in via solidale su entrambi i convenuti. Esse sono liquidate con separata nota della Segreteria della Sezione, in applicazione estensiva dell'art. 31, comma 5, del codice della giustizia contabile.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, con pronuncia definitiva

CONDANNA

- *il signor Paolo XXXXXXXXXXXXXXXX, in via principale, al risarcimento in favore del Comune di Pescara della somma di euro 630.000 (seicentotrentamila/00), oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;*

- *il signor Germano XXXXXXXXXXXXXXXX, in via sussidiaria, al risarcimento della medesima somma, nel limite di importo di euro 55.000 (cinquantacinquemila/00).*

Le spese del giudizio, liquidate con separata nota a cura della Segreteria della Sezione, seguono la soccombenza e gravano, in via solidale, sui due convenuti.

Così deciso in L'Aquila il 18 ottobre 2016.

Il giudice estensore

f.to Gerardo de Marco

Il Presidente

f.to Tommaso Miele

Depositata in Segreteria il 03/03/2017

Il Direttore della Segreteria

F. to Dott.ssa Antonella Lanzi